



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale imposta federale diretta,
imposta preventiva, tasse di bollo

Imposta federale diretta Imposta preventiva

Berna, 3 febbraio 2011
Pur/Ds

Lettera-circolare

Tassi d'interesse 2011 per il calcolo delle prestazioni valutabili in denaro

La concessione di prestiti ad azionisti / soci o a persone a questi vicine, senza interessi o ad un interesse insufficiente, è equiparata ad una prestazione valutabile in denaro. Lo stesso vale quando una società remunerà i crediti dei detentori di diritti di partecipazione o di persone a loro vicine con degli interessi ad un tasso superiore alla norma. **Queste prestazioni valutabili in denaro soggiacciono all'imposta preventiva del 35 % ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge federale del 13 ottobre 1965 su l'imposta preventiva (LIP) e dell'articolo 20 capoverso 1 della relativa ordinanza d'esecuzione del 19 dicembre 1966 (OI-Prev) e vanno dichiarate spontaneamente con il modulo 102.** Per determinare le prestazioni imponibili, l'Amministrazione federale delle contribuzioni, divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo, ha fissato i seguenti tassi d'interesse, validi a partire dal **1° gennaio 2011**:

Tassi d'interesse

1 Prestiti a azionisti o soci (in franchi svizzeri):	almeno:
1.1 finanziati tramite fondi propri e se nessun interesse è dovuto su capitale di terzi:	2 $\frac{1}{4}$ %
1.2 finanziati tramite fondi di terzi:	oneri propri + 1/4 - 1/2 % * almeno 2 $\frac{1}{4}$ %

* - fino e compreso CHF 10 mio: 1/2 %
- superiori a CHF 10 mio: 1/4 %

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Eigerstrasse 65
3003 Berna
www.estv.admin.ch

2 Prestiti degli azionisti o soci (in franchi svizzeri):

al massimo:

	Costruzione di case d'abitazione e agricoltura	Industria, arti e mestieri
2.1 Crediti immobiliari:		
- sulla prima frazione del prestito corrispondente all'ipoteca di primo rango, vale a dire 2/3 del valore venale dell'immobile	2 %	2 ½ %
- sulla parte rimanente, tenuto conto dei seguenti limiti sul finanziamento di terzi:	2 ¾ % **	3 ¼ % **
- fino ad un massimo del 70 % del valore venale di terreni edificabili, ville, appartamenti in condomino, case di vacanza e immobili aziendali;		
- fino ad un massimo dell'80 % del valore venale degli altri immobili.		
2.2 Crediti d'esercizio:		
- commercio e industria:	4 ½ % **	
- holding e società d'amministrazione di patrimoni	4 % **	

** Per il calcolo degli interessi ammissibili dal profilo fiscale, bisogna prendere in considerazione l'esistenza di un eventuale capitale occulto. A questo proposito, vi rimandiamo alla [circolare n. 6 dell'imposta federale diretta del 6 giugno 1997](#), che è pure applicabile dal profilo dell'imposta preventiva e della tassa di bollo.

Divisione Controllo Esterno



Gilbert Purro
Il capo